

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	97
Voti contrari	7

(La Camera adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE RELATIVE AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

PRESIDENTE. Do la parola al signor ministro di finanze per una comunicazione.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per un credito supplementario al bilancio del 1852 dell'azienda generale di finanze, per la spesa di demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale in Genova e per nuove ampliamenti e costruzioni attorno lo stesso palazzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 915.) In questa circostanza debbo pure rassegnare alla Camera alcune notizie di fatto che si riferiscono allo stesso oggetto.

Coll'articolo 3 della legge del 5 giugno 1850 il Ministero si era obbligato a demolire l'avancorpo del palazzo ducale di Genova ed a costruirvi una cancellata con parapetto nel termine di due anni. Il Governo, nel bilancio di quest'anno, aveva allogato un fondo per la suddetta demolizione; ma non aveva pensato di proporre nello stesso tempo lo stanziamento dei fondi necessari per le nuove costruzioni che occorrono, e siccome nella Camera non erano sorte osservazioni a questo proposito, così esso non aveva creduto che la città di Genova fosse così impegnata a vedere ultimata quest'opera, nè pensava che la dilazione di qualche mese potesse recare effetti pregiudizievoli.

Però, siccome la città di Genova avrebbe ora manifestato in modo non dubbio il desiderio di veder cominciati i lavori e sarebbe inopportuno l'attendere all'opera di demolizione, senza pensare contemporaneamente alle designate costruzioni, non potendosi lasciare quel locale ingombro di macerie coll'aspetto di una ruina, così il Ministero ha pensato essere cosa indispensabile il sottoporre alla Camera questo progetto di legge per lo stanziamento di una somma per credito supplementario di lire 176,814, dalle quali bisogna dedurre la somma di lire 970f 28, già stanziata nel bilancio e la somma per cui la città di Genova è obbligata a concorrere in quest'opera stessa.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto.

BIANCHI PIETRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi Pietro ha la parola.

BIANCHI PIETRO. Io vorrei muovere un'interpellanza al signor ministro dell'interno relativamente alla legge provinciale. Se il signor ministro vuole rispondere subito, in poche parole la espongo; se poi vuol prendersi un tempo, pregherei la Camera a fissarlo.

PERNATI, ministro per l'interno. Io sono alla disposizione della Camera. Però se il deputato Bianchi non vuole conoscere altro che il tempo in cui io intenda di presentare una legge, sono pronto a rispondergli fin d'ora; ma se egli volesse estendersi ed entrare in materia, ed esporre qualche

suo consiglio o proposta, per ora certamente non sarei in grado di rispondere, e domanderei un qualche intervallo.

LANZA. Fra pochi giorni avrà luogo la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni.

In occasione della discussione generale di tale progetto potrà il deputato Bianchi fare quelle osservazioni che crederà convenienti, senza che si prefigga una seduta apposita per una discussione che si dovrebbe forse ripetere. Mi pare che l'onorevole preopinante non troverà difficoltà alcuna nel differire sino a quell'ora le sue interpellanze.

BIANCHI PIETRO. Io accetto le osservazioni fatte dal deputato Lanza, e farò la mia interpellanza all'epoca cui egli ha accennato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI UN MUTUO PER LA DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di un mutuo di lire 300,000 per la divisione di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 866.)

Il progetto è così concepito:

« Art. 1. È approvata la deliberazione 30 ottobre 1851, con cui il Consiglio divisionale di Alessandria ha votato un prestito di lire 300,000 onde erogarlo nelle spese di apertura e sistemazione del secondo tronco della strada provinciale da Asti a Ivrea sul territorio della provincia d'Asti.

« Art. 2. Per la restituzione rateata di questo mutuo e pel pagamento dei relativi interessi del medesimo è autorizzata la vincolazione dei bilanci futuri della divisione sino al 1862 inclusivamente. »

Art. 3. Tanto il capitale di lire 300,000 quanto la spesa a cui è destinato, conforme all'articolo 1, saranno oggetto di articoli addizionali all'attivo ed al passivo del bilancio 1852 della suddetta divisione amministrativa. »

DEPRETIS. Chiedo la parola. Non intendo entrare nella discussione di questa legge: vorrei solamente domandare su di essa una spiegazione alla Commissione od al ministro. Io non ho nulla da osservare sul merito della legge che ci viene presentata: dico anzi che non disconosco l'utilità delle opere alle quali essa provvede; ma non capisco bene il senso dell'articolo terzo. Io non vedo ragione per cui debba comprendersi in una disposizione legislativa un provvedimento quale è quello che leggiamo nell'articolo terzo di questo progetto. Quest'articolo racchiude, a quanto pare, una disposizione puramente amministrativa, la quale può, se si vuole, crederci una conseguenza dei due articoli precedenti, ma in una legge deve ritenersi per lo meno inutile.

Io quindi domanderei al Ministero od alla Commissione di dare una qualche spiegazione in proposito e di dichiarare se non ha difficoltà di consentire alla soppressione dell'articolo terzo.

BOSSO, relatore. A nome della Commissione debbo rispondere all'onorevole deputato Depretis, che essa concorre nel suo avviso per cui è disposta a sopprimere l'articolo terzo della legge. A questa soppressione è indotta perchè crede che i due primi articoli già implicitamente comprendano quanto viene accennato nell'articolo terzo, l'obbligo cioè di provvedere mediante articoli addizionali alla regolarizzazione del bilancio 1852 per parte della divisione amministrativa.